



Foll. 144/19
Cron. 2063/19
Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Fallimentare

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati

Dott. Ignazio Tamponi Presidente
Dott. Stefano Greco Giudice
Dott. Andrea Bernardino Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Esaminati i ricorsi riuniti (R.G. nn. 303/2017; 345/2017; 346/2017; 347/2017; 348/2017; 349/2017; 350/2017; 351/2017; 352/2017; 353/2017; 354/2017; 355/2017; 3547/2017; 283/2018), depositati rispettivamente nell'interesse dei signori Franco Serpi, Daniela Pitzalis, Ettore Pisano, Walter Mura, Simone Atzori, Walter Anedda, Giuseppe Orrù, Alessandro Sirigu, Roberto Pitzalis, Giuseppe Puggioni, Gabriele Corda, Giuliano Puddu, Giovanni Murgia e Claudia Pillai, per la dichiarazione di fallimento della società **PHOENIX ONE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE, in forma abbreviata PHOENIX 1 S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE**, con sede in Elmas, via Cettolini n. 1 (c.f. 02155920925);

dato atto della costituzione della società convenuta per la dichiarazione di fallimento;

ritenuto che, in considerazione della documentazione prodotta in atti e dell'istruttoria svolta, siano rimasti accertati:

a) la qualità di imprenditore soggetto al fallimento in capo alla società convenuta, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese e costituita per l'esercizio di attività commerciale (produzione di mobili per ufficio: v. la visura camerale);



b) l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 1, secondo comma, L.F. per l'assoggettabilità al fallimento, come risulta dai bilanci e dalla relazione di C.T.U. (v. *infra*): risultano debiti per euro 19.036.786,00;

c) l'ammontare di debiti scaduti e non pagati dalla società debitrice di importo superiore ad euro 30.000,00, per quanto sopra esposto;

ritenuto che sia rimasto accertato, altresì, lo stato d'insolvenza, atteso che:

1) secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando, come nel caso di specie, la società è in stato di liquidazione (e quindi non si propone di restare sul mercato), la valutazione ai fini dell'art. 5 L.F. deve essere diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori, poiché l'obiettivo della liquidazione è solo quello di soddisfare i medesimi, previa realizzazione delle attività sociali (cfr., tra le altre pronunce in tal senso, Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 21834 del 14.10.2009; Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 13644 del 30.5.2013);

2) nel caso di specie, al fine di accertare se gli elementi passivi del patrimonio sociale superano quelli attivi, è stata disposta C.T.U.;

3) il C.T.U., nel rispondere al quesito ha accertato la sussistenza di un rilevante deficit patrimoniale, pari ad euro 8.565.193,00;

4) questo Tribunale non ha motivo di discostarsi dagli esiti cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, che ha effettuato una compiuta ed analitica ricostruzione dell'attivo e del passivo aziendale, immune da vizi logici, avvalendosi dell'ausilio di collaboratori, tra cui un ingegnere per la corretta stima del patrimonio immobiliare della società e un consulente del lavoro per la corretta ricostruzione di tutti i debiti verso i dipendenti; ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti soggettivi (qualità di imprenditore assoggettabile al fallimento) ed oggettivi (lo stato d'insolvenza in cui versa la società convenuta) per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Letti gli artt.1, 5, 6, 9, 15, 16, 146 e 147 L.F.

DICHIARA

il fallimento della società **PHOENIX ONE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE, in forma**



abbreviata PHOENIX 1 S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE, con sede in Elmas, via Cettolini n. 1
(c.f. 02155920925);

NOMINA

Giudice Delegato il dottor Andrea Bernardino e Curatore il dottor Giuseppe Marongiu, dottore commercialista con studio in Cagliari;

ORDINA

all'amministratore della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

STABILISCE

che il giorno **25.2.2020, alle ore 09.00**, abbia luogo, davanti al giudice delegato, l'esame dello stato passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo, con le forme previste dall'art. 93 L.F., all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, unitamente ai documenti, ad eccezione degli originali dei titoli di credito, da depositare presso la cancelleria del Tribunale.
Cagliari, 25.10.2019.

Il Presidente

Dott. Ignazio Tamponi

Il Giudice Estensore

dott. Andrea Bernardino

